

## RICCHEZZE E PATRIMONI FEMMINILI IN APULEIO

FRANCESCA LAMBERTI

1. «La povertà è da sempre ancella della filosofia: onesta e sobria, forte nella frugalità, gelosa del suo buon nome; diversamente dalle ricchezze, la si possiede stabilmente, sicura della sua condizione, semplice d'aspetto, generosa nei consigli; non ha mai gonfiato nessuno di superbia, né corrotto alcuno con la sregolatezza, o reso feroce alcuno con la tirannide; non aspira né può godere dei piaceri di gola o lussuria (*Apol.* 18.2) ... dai tempi antichi fondatrice di tutte le città, inventrice di tutte le arti, priva di colpe, generosa di ogni gloria, autrice di tutte le imprese lodevoli presso ogni popolo (*Apol.* 18.6)».

L'encomio della povertà formulato da Apuleio nel contesto della sua nota autodifesa giudiziaria<sup>1</sup> è *topos* letterario diffuso<sup>2</sup>: l'autore africano aveva a modelli diretti, per la propria *laus paupertatis*, Valerio Massimo<sup>3</sup> e Seneca<sup>4</sup> (e i relativi elenchi di *exempla*)<sup>5</sup>. E pure l'elogio in esame era semplicemente parte di una strategia difensiva. La ricchezza evoca il rispetto nell'antichità. Il milieu provinciale cui Apuleio appartiene non fa eccezione al riguardo<sup>6</sup>. Lo prova, fra l'altro, la dovizia di argomenti da lui messi in campo contro chi lo accusava, intorno al 160 d.C., di gravi illeciti perpetrati allo scopo di arricchirsi. Apuleio rispondeva alle accuse adducendo di non essere nato

<sup>1</sup> Sul *De magia liber sive Apologia* v. *infra*, n. 2 ss.

<sup>2</sup> Esso occorre a più riprese nell'opera di Apuleio: v. *Flor.* 14 e 22 (dove è ripercorsa la storia di Cratete, narrata in *Apol.* 22); *de deo Socr.* 22. Sulla *laus paupertatis* nell'*Apologia* part. VALLETTE, *L'Apologie d'Apulée* Thèse, Paris 1908, 127 ss.; HUNINK, *Apuleius of Madauros. Pro se de magia (Apologia) 2 (Commentary)*, Amsterdam 1997, 68; HARRISON, *Apuleius. A Latin Sophist*, Oxford 2000, 58 ss.

<sup>3</sup> 4.4 (*De paupertate*).

<sup>4</sup> *Dial.* 12.12 (*ad Helv.*); *Ep.* 80: sul punto si rinvia alla relazione di VON ALBRECHT, *Soldi e ricchezza in Seneca. Temi ed immagini*.

<sup>5</sup> Sul *locus de paupertate* nei retori e filosofi romani, e sulle relative ascendenze greche, fra altri, D'AGOSTINO, *Sul concetto di povertà e di ricchezza negli scrittori antichi*, in *Riv. st. class.* 5, 1957, 236 ss.; BRUHNS, *Armut und Gesellschaft in Rom*, in AA.VV. (H. MOMMSEN / W. SCHULZE Hrsgg.), *Vom Elend der Handarbeit*, Stuttgart 1981, 27 ss.; WHITTAKER, *Il povero*, in AA.VV. (GIARDINA ed.), *L'uomo romano*, Roma-Bari 1989, 301 ss.; PRELL, *Sozialökonomische Untersuchungen zur Armut im antiken Rom. Von den Gracchen bis Kaiser Diokletian*, Stuttgart 1997, 44 ss., 76 ss., 219 ss.; si v. sul punto, segnatamente, le relazioni di GRILLI, *Le due facce della moneta nella letteratura latina* e MILANESE, *Note sul lessico latino della ricchezza e della povertà*.

<sup>6</sup> Si v. sul punto le acute osservazioni di RIESS, *Apuleius und die Räuber. Ein Beitrag zur historischen Kriminalitätsforschung*, Stuttgart 2001, 63 ss.

povero, né di versare, al momento del processo, in ristrettezze: una ambivalenza legata, oltre che a motivi filosofici, all'importanza delle *divitiae* in una realtà in cui esse erano fattore essenziale al raggiungimento e alla conservazione di un dato *status* sociale<sup>7</sup>.

In Apuleio rinveniamo una peculiare rappresentazione della ricchezza. Nel racconto delle *Metamorfosi*, pur nella evidente fantasticità dell'impianto, si delinea ad esempio, ricca di particolari, una società imperniata sull'economia monetaria e sul libero scambio<sup>8</sup>: una società nella quale la circolazione di contante è presupposto economico strutturale<sup>9</sup> e l'accumulo di denaro prassi costante fra le classi elevate<sup>10</sup>. Anche la 'tipizzazione' del ricco, nella trama delle *Metamorfosi*, è indicativamente univoca.

Nell'orazione giudiziaria è qualificato onorevole il ricco che non ostenta (*nullo strepitu, modico cultu, dissimulatis facultatibus: Apol.* 19.6), simile al povero nelle abitudini e nell'immagine esterna<sup>11</sup>. La tipologia in esame ricorre in modo significativo nelle *Metamorfosi*: si pensi al regime di vita dell'ospite di Lucio a Ipata, Milone (*Metam.* 1.22), o del banchiere Crisero, vittima di banditi nelle *Metamorfosi*, che «*solus ac solitarius, parva sed satis munita domuncula contentus, pannosus alioquin ac sordidus, aureos folles incunctabat*» (*Metam.* 4.9)<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> V., per tutti, PAVIS D'ESCURAC, *Pour une étude sociale de l'Apologie d'Apulée*, in *Antiquités africaines* 8, 1974, 89 ss.; IFIE / THOMPSON, *Rank, Social Status and Esteem in Apuleius*, in *Museum Africum* 6, 1977-1978, 21 ss. part. 25 ss.; M.J. HIDALGO, *Organización social y económica en la obra de Apuleyo*, in *Memorias de Historia Antigua* 1, 1977, 109 ss.; MRATSCHEK-HALFMANN, *Divites et praepotentes. Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit*, Stuttgart 1993, *passim* (su Apuleio part. 22 ss., 29, 142 ss.).

<sup>8</sup> Vendite a contante ricorrono a più riprese nelle *Metamorfosi*: si v. la vicenda del venditore di formaggio in *Metam.* 1.5; i riferimenti alla vendita di pesce e di biada in *Metam.* 1.24; la vendita di ortaggi ad opera dell'anziano e povero proprietario di Lucio descritta in *Metam.* 9.32. Sul punto MILLAR, *The World of the «Golden Ass»*, in *JRS.* 71, 1981, 63 ss., part. 72.

<sup>9</sup> V. sul punto MILLAR, *The World of the «Golden Ass»* (nt. 8) 72: "the towns in Apuleius function, not ... as centres of production, but as the focus for organized exchanges of goods and the hiring of labour. All of this is conducted for cash; whatever else this may be, it is certainly a full monetized economy". Nello stesso senso POIRIER DE NARÇAY, *Quelques aspects de la vie provinciale au II<sup>e</sup> siècle de notre ère dans les Métamorphoses d'Apulée*, in *Ann. Fac. Lettr. et Scienc. Hum. de l'Université de Dakar* 14, 1984, 29 ss.

<sup>10</sup> L'ospite di Lucio a Ipata, Milone, custodisce in una stanza ben protetta della propria casa i sacchi di monete da lui accumulati attraverso la pratica dell'usura (*Metam.* 1.21, 3.28); l'indovino Diofane esige il pagamento dei propri servigi in denaro (*Metam.* 2.12, 13), e così pure Telifrone per la custodia di un cadavere (*Metam.* 2.23); i briganti, nelle loro incursioni in case private, ne sottraggono regolarmente *nummi* d'oro e d'argento (*Metam.* 4.8-9, 4.14, 7.8).

<sup>11</sup> Larvato il sottinteso che – lungi dall'essere realmente povero – Apuleio vada inquadrato appunto nella categoria dell'*opulentus* che dissimula: THOMPSON, *Notes on Apuleius' Apologia*, in *Museum Africum* 6, 1977-1978, 1 ss. part. 4 s.; HARRISON, *Apuleius* (nt. 2) 60: «Apuleius is rich by birth, and poor by choice ... This both matches the liberality and philosophical poverty of Crates just described».

<sup>12</sup> Crisero è dallo stesso Apuleio tratteggiato quale esponente di una ben precisa categoria: quella

Nell'opera di Apuleio il rifiuto dell'ostentazione e la gestione oculata delle *divitiae* ricorre anche in riferimento a donne. Su Pudentilla, la *mulier locuples* per eccellenza, che tanta parte ebbe nella vita dell'autore africano, torneremo fra breve. Il tipo della ricca e avveduta matrona non è però in Apuleio soltanto un modello retorico: è anche esemplare letterario, carattere fittizio nel tratteggiare il quale giocarono forse un ruolo anche le vicende personali del retore-filosofo di Madaura. Non è possibile, in questa sede, prendere posizione sulla nota querelle fra 'strutturalisti' e 'positivisti'<sup>13</sup>, fra gli autori che reputano le *Metamorfosi* il luogo della favola e dell'inganno per eccellenza<sup>14</sup>, e coloro che insistono sull'importanza dei *realia* nel testo del romanzo<sup>15</sup>. Non può ad ogni modo affatto escludersi che, pur nella indiscussa natura fantastica dell'opera, il tratteggio di dati caratteri nelle *Metamorfosi* derivi da una rielaborazione letteraria di osservazioni empiriche da parte dell'autore<sup>16</sup>.

Nelle *Metamorfosi* il lettore si imbatte in più di un caso in matrone benestanti. Come sappiamo dalla sua difesa giudiziaria, con una di esse Apuleio ebbe estrema familiarità. Non è facile liberarsi dal sospetto che Pudentilla sia il modello 'reale' per i ritratti di donne facoltose dipinti nelle *Metamorfosi*. Vediamone alcuni.

Frequente è il caso della donna ricca con un tenore di vita assai modesto. Non necessariamente considerazioni di carattere morale sono alla base di tale caratterizzazione. A volte la vita appartata e frugale serve a nascondere vizi. Questo è ad esempio il caso di Panfile, la moglie di Milone. Ella, pur do-

dei «*frugi et solitari homines*» che «*fortunam parvam vel certe satis amplam dissimulanter obtectam protegunt acris et sanguinis sui periculo muniunt*» (*Metam.* 4.9). Del resto le ricchezze sbandierate in modo impudente suscitano – quasi per una sorta di contrappasso – astio e cattiva sorte: la vicenda dell'impresario di Platea Democare, nella cui casa i briganti fanno penetrare un complice travestito da orso per svaligiarla, ne è lucido esempio. Lo «*splendidus publicae voluptatis apparatus*» di cui Democare fa bella mostra suscita inevitabilmente «*noxios Invidiae oculos*» (*Metam.* 4.14). Analoga la sorte di Psiche, la cui fortunata condizione scatena l'invidia mortale delle sorelle (*Metam.* 5.8 ss.).

<sup>13</sup> Esauriente panoramica, da ultimo, in RIESS, *Apuleius* (nt. 6) 247 ss.

<sup>14</sup> Tale approccio ha trovato il suo culmine – è noto – nell'opera di WINKLER, *Auctor and actor. A Narratological Reading of Apuleius' «Golden Ass»*, Berkeley 1985.

<sup>15</sup> V. per tutti MORGAN, *The Ancient Novel at the End of the Century: Scholarship since the Dartmouth Conference*, in *Cl. Phil.* 91, 1996, 63 ss. Di 'realismo prezioso' (consistente «nel rappresentare la realtà quotidiana, umile e talvolta sordida, ripugnante, con un lessico ... raro e ricercato») parla LA PENNA, *La cultura letteraria latina nel secolo degli Antonini*, in AA.VV. (cur. SCHIAVONE), *Storia di Roma* 2.3 *La cultura e l'impero*, Torino 1992, 491 ss., 540.

<sup>16</sup> Cfr. MILLAR, *The World of the «Golden Ass»* (nt. 8) 75: «In writing his novel ... he (*scil.* Apuleius) was not, in intention, reporting anything, but inventing a world in which to set the adventures of Lucius. But the invented world of fiction may yet represent ... important features of the real world». Sulla 'intertestualità' delle *Metamorfosi* cfr., per tutti, RIESS, *Apuleius* (nt. 6) 249: «Auch Topoi stellen zumindest einen Weg dar, Realität zu erfassen». Cfr. anche LA PENNA, *La cultura letteraria latina* (nt. 15) part. 535 ss.

minando le arti magiche, si adegua allo stile del marito, che «*unicam pascit ancillulam et habitu mendicantis semper incedit*» (*Metam.* 1.22), probabilmente per dedicarsi indisturbata ai suoi sortilegi. Assai morigerata nelle apparenze è anche la vedova di Larissa, che pure versa a Telifrone mille sesterzi per custodire di notte il cadavere del marito (*Metam.* 2.23 ss.). Marito che in seguito risulterà avere avvelenato ella stessa, «*in adulteri gratiam et ob praedam hereditariam*» (*Metam.* 2.27)<sup>17</sup>.

Ma ricchezza e moralità non necessariamente si escludono a vicenda. Vi sono significative eccezioni al luogo comune della «*genuina levitas*» muliebre (*Metam.* 9.19). Così Plotina, moglie di un alto funzionario imperiale caduto in disgrazia, che non abbandona il marito nella cattiva sorte, è esempio di virtù muliebre e di frugalità: travestita da uomo, nasconde denaro e monili nelle proprie vesti, per assicurare sostegno al marito in esilio. Con la propria tenacia sconfigge banditi, e finalmente garantisce al compagno la riabilitazione (*Metam.* 7.6-7). Plotina è al centro della narrazione: il coraggio e l'ostinata determinazione la rendono personaggio esemplare – al punto da porre del tutto in ombra il marito, del quale non è riferito neppure il nome.

Altra figura esemplare è Carite, la fanciulla rapita dai banditi e salvata dal fidanzato e dall'asino: figlia di genitori ricchissimi, in grado di pagare una «*idoneam sui sanguinis redemptionem*» (*Metam.* 4.23). Le nozze della ragazza sono degne del suo stato, e il suo benessere si ricava anche dai riferimenti contenuti successivamente, nelle *Metamorfosi*, a schiavi e possedimenti della ragazza. La sua virtù, nel racconto, è fuori discussione: ella muore suicida accanto alla tomba del marito, dopo aver sventato il tentativo di seduzione dell'assassino di lui, Trasillo (*Metam.* 8.11-14)<sup>18</sup>.

Non è assente, nelle *Metamorfosi*, però, la matrona ricca che non si perita di sfoggiare il proprio benessere. Anche qui la figura del marito resta in ombra, un volto senza nome. La donna, Byrrhena, è – a quel che sembra – parente della madre di Lucio (*Metam.* 2.2 ss.). Sia che il patrimonio familiare le appartenga direttamente, sia se tramite il marito, è lei, in ogni caso, a gestire le ricchezze domestiche. Pur non avendo sposato un *clarissimus*, come la madre di Lucio (*Metam.* 2.3), passeggia con un folto seguito di servi (*frequentis stipata famulitione*) e indossa vesti e gemme preziose (*Metam.* 2.2). L'*atrium* della sua casa è adorno di pregiate sculture (*Metam.* 2.4), gli arredi sono di squisita fattura: arazzi intessuti d'oro, vasellame in vetro e metalli

<sup>17</sup> Su tale figura v. da ultimo FRANGOULIDIS, *An 'Exemplary' Widow in Apuleius' Metamorphoses (2.21-30)*, in *Thallos* 11, 2000, 57 ss.

<sup>18</sup> Su Carite part. FRANGOULIDIS, *Charite's Literary Models: Vergil's Dido and Homer's Odysseus*, in AA.VV. (DEROUX ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History* 6, 1992, 445 ss.; BARRETT, *The Marriages of Charites and Psyche in the Context of Apuleius' Metamorphoses*, in *Class. Bull.* 70, 1994, 73 ss.

pregiati, candelabri e decori in argento (*Metam.* 2.19). Si tratta di una delle figure femminili meglio caratterizzate nelle *Metamorfosi*<sup>19</sup>: il legame familiare con Plutarco, cui è riferimento in *Metam.* 2.3, è comunemente ritenuto un'allusione alle ascendenze filosofiche di Apuleio e in particolare alla filosofia platonica<sup>20</sup>. Che quindi la figura della ricca Byrrhena, data la funzione allegorica nel contesto del romanzo, sia anomala rispetto al 'tipo' della matrona prudente e schiva, non sorprende.

Se le donne descritte nelle *Metamorfosi* sono personaggi di fantasia, dipinte con poche – se pur vigorose – pennellate, lo stesso non può dirsi per la *mulier locupletissima* (*Apol.* 91.7) che fu moglie di Apuleio, e al centro delle accuse di magia mosse al retore: di lei il marito traccia un vivido ritratto nell'orazione pronunciata in sua difesa.

2. Le informazioni che abbiamo su Pudentilla provengono esclusivamente dall'*Apologia* apuleiana. Il *de magia liber sive apologia* contiene – è noto – il testo, rielaborato, di una arringa giudiziaria: Apuleio era, nel processo in esame, il patrono di sé stesso, avvocato e imputato insieme<sup>21</sup>. I suoi avversari lo accusavano di *magia*<sup>22</sup>: l'aver sposato, da perfetto sconosciuto appena arrivato nella piccola comunità di Oea, Pudentilla, la vedova più ricca e ambita della zona, gli aveva attirato l'odio dei familiari del primo marito. Il fratello del defunto, Sicinio Emiliano, ed il suocero del figliastro Ponziano, Erennio Rufino, avevano ordito l'accusa, senza però osare proporla in prima persona. Seguendo una prassi diffusa del tempo (e dal 61 d.C. perseguita da un SC. Turpilliano<sup>23</sup>) i due avevano spinto a muovere accusa Sicinio Pudente, l'altro figlio della vedova (essendo frattanto Ponziano passato a miglior

<sup>19</sup> V. ad esempio SCHLAM, *Sex and Sanctity: the Relationship of Male and Female in the «Metamorphoses»*, in AA.VV. (HIJMANS jr. / VAN DER PAARDT eds.), *Aspects of Apuleius' Golden Ass*, Groningen 1978, 95 ss., part. 97.

<sup>20</sup> AUGELLO, *Apuleio. Metamorfosi o Asino d'oro*, Torino 1958, 36 s.; DRAKE, *Lucius' Business in the Metamorphoses of Apuleius*, in *Papers on Language and Liter.* 5, 1969, 339 ss., 343 ss.; VAN THIEL, *Der Eselroman*, München 1971, 35; HIJMANS, *Apuleius, Philosophus Platonicus*, in ANRW. II 36.1, 1987, 395 ss.

<sup>21</sup> L'orazione in difesa fu pronunciata, *more graeco*, dall'imputato stesso. Si tratta (e ciò la rende ancor più preziosa per i moderni) dell'«unica orazione giudiziaria che avanzi di tutta la latinità imperiale» (MARCHESI, *Introduzione*, in: Apuleio di Madaura, *Della magia*, Bologna 1982, rist. Parma 1988, 18).

<sup>22</sup> Sulla normativa alla base dell'imputazione v. le riflessioni contenute da ultimo in LAMBERTI, *De magia als rechtsgeschichtliches Dokument*, in AA.VV. (HAMMERSTAEDT Hrsg.), *Apuleius. De magia*, Darmstadt 2002, 331 ss., part. 338 ss.

<sup>23</sup> Sulle disposizioni del SC. Turpilliano, oltre a LAMBERTI, *De magia* (nt. 22) 333 ss., cfr. E. LEVY, *Von den römischen Anklägeregeben*, in *Zeitschr. der Savigny-Stiftung. RA.* 53, 1933, 151 ss. (= ID., *Gesammelte Schriften* 2, Köln / Graz 1963, 379 ss., part. 419 ss.); SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum. Rinnovo politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978, 23 ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, 43 ss.

vita), ancora adolescente, *admodum puer* (*Apol.* 2.3). In giudizio si affermava che Apuleio avesse usato sortilegi di ogni genere per indurre Pudentilla, vedova da 14 anni, a passare a nuove nozze con lui.

Ancor oggi non sono del tutto sopiti i dubbi sulla reale natura dell'*Apologia*: la raffinatezza delle argomentazioni e l'eleganza del discorso hanno indotto più d'uno a sostenere che si tratti di un mero *divertissement* retorico, un'orazione di fantasia composta a mo' di sfoggio delle arti oratorie di Apuleio – o, quanto meno, un testo assai distante dall'arringa realmente pronunciata, soggetto a notevole rielaborazione letteraria<sup>24</sup>.

In realtà proprio le affermazioni 'a rilevanza giuridica' contenute nell'orazione, sia in tema di diritto penale che in ordine a profili del diritto privato, sono così circostanziate e in sintonia con l'ordine giuridico del II sec. d.C. (l'orazione è databile al 158/159 d.C.<sup>25</sup>), da lasciare ben poco spazio a dubbi circa la 'autenticità' dell'*Apologia*<sup>26</sup>. Le asserite 'incoerenze' nel racconto di Apuleio<sup>27</sup> non intaccano la verificabilità dei dati di carattere giuridico. E questi assicurano, a mio modo di vedere, la tenuta dell'intera impalcatura oratoria dell'*Apologia*.

A più riprese analizzato dal punto di vista del processo criminale romano<sup>28</sup>, il testo del *de magia* non ha avuto la stessa fortuna per quel che

<sup>24</sup> V. part. ABT, *Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike Zauberei. Beiträge zur Erläuterung der Schrift «de magia»*, Gießen 1908, 6 ss. Nello stesso senso, fra altri, USSANI, *Magia, misticismo e arte in Apuleio*, in *N. Ant.* 264, 1929, 139; SALOTTOLO, *La prosa di Apuleio nel «de magia»*, in *AFLN.* 1, 1951, 45 ss.; v. altresì SCHINDEL, *Die Verteidigungsrede des Apuleius*, in AA.VV. (U. MÖLK Hrsg.), *Literatur und Recht: literarische Rechtsfälle von der Antike bis in die Gegenwart*, Göttingen 1996, 13 ss.; HUNINK, *The Enigmatic Lady Pudentilla*, in *AJPb.* 119, 1998, 275 ss., 279. L'arringa sarebbe stata realmente pronunciata, e senza sostanziali modifiche rispetto alla pubblicazione, per CALLEBAT, *La prose d'Apulée dans le «De magia»*, in *Wiener Studien* 18, 1984, 143 ss.; AMARELLI, *Il processo di Sabrata*, in *SDHI.* 54, 1988, 110 ss.; HIJMANS, *Apuleius Orator: «Pro se de magia» and «Florida»*, in *ANRW.* II 34.2, 1994, 1708 ss. part. 1715 ss. Nel senso di una (almeno parziale) corrispondenza fra difesa reale e arringa divulgata, da ultimo SCHENK, *Einleitung*, in AA.VV. (HAMMERSTAEDT Hrsg.), *Apuleius* (nt. 22) 43 ss.

<sup>25</sup> V. GUEY, *Au théâtre de Leptis Magna. Le proconsulat de Lollianus Avitus et la date de l'Apologie d'Apulée*, in *REL.* 29, 1951, 307 ss.; SYME, *Proconsuls d'Afrique sous Antonin le Pieux*, in *REA.* 61, 1959, 316 s.; ID., *The Proconsuls of Asia under Antoninus Pius*, in *ZPE.* 51, 1983, 271 ss. (= ID., *Roman Papers* 1, Oxford 1979, 461 ss.; *Roman Papers* 4, Oxford 1998, 325 ss.); HAMMERSTAEDT, *Apuleius. Leben und Werk*, in AA.VV. (HAMMERSTAEDT Hrsg.), *Apuleius* (nt. 22) 13 ss.

<sup>26</sup> Si v. le fini osservazioni di MARCHESI, *Introduzione* (nt. 21) 6 sul punto. Cfr. anche l'importante studio di PAVIS D'ESCURAC, *Pour une étude sociale* (nt. 7) 89 ss. Anche lo 'scettico' SCHINDEL, *Verteidigungsrede* (nt. 24) 14 non può negare, per l'*Apologia*, una «evidente Verwurzelung in der historischen Realität eines Magieprozesses».

<sup>27</sup> HUNINK, *Lady Pudentilla* (nt. 24) part. 279 ss.

<sup>28</sup> Si v. soltanto i lavori di ABT, *Die Apologie* (nt. 24) *passim*; MARCHESI, *I «pocula amatoria» e il «crimen magiae» nella legislazione penale romana*, in *Rivista indo-greco-italica* 7, 1923, 163 ss.; WORD, *Apuleius in Trial at Sabrata*, Stoughton 1969; GAROSI, *Indagine sulla formazione del concetto di magia nella cultura romana*, in AA.VV. (cur. P. XELLA), *Magia. Studi di storia delle religioni in memoria di Raf-*

attiene agli aspetti di diritto civile in esso documentati: e invece le informazioni che Apuleio fornisce su vari profili del diritto privato romano sono preziose<sup>29</sup>. Soprattutto nel campo del diritto di famiglia e delle successioni disponiamo nel *de magia* di spunti di rilievo, ancora in attesa di adeguata analisi<sup>30</sup>.

3. Prima di approfondire il discorso sulle ricchezze di Pudentilla sarà bene ripercorrere gli antefatti alla base del processo e la storia della vedova<sup>31</sup>. Emilia Pudentilla, rampolla di una delle migliori famiglie di Oea<sup>32</sup>, aveva sposato, poco più (o poco meno) che ventenne<sup>33</sup>, un concittadino di pari rango, Sicinio Amico<sup>34</sup>. Il matrimonio con Amico non aveva prodotto l'instaurazione della *manus*, in capo al marito (o meglio: al *pater familias* di lui<sup>35</sup>) su Pudentilla: la donna era rimasta cioè (come in un moderno regime

*faella Garosi*, Roma 1976, 13 ss. part. 77 ss.; AMARELLI, *Il processo di Sabrata* (nt. 24) 110 ss.; MCCREIGHT, *Rhetorical strategies and word choice in Apuleius' «Apology»*, Diss. Ann Arbor 1991, part. 42 ss.; FÖGEN, *Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike*, Frankfurt a. M. 1997, part. 188 s.

<sup>29</sup> Sottolinea la rilevanza dell'*Apologia* per le nostre conoscenze del diritto privato anche AMARELLI, *Apuleio: la testimonianza di un laico del diritto*, in *Index* 18, 1990, 93 ss.; si v. anche ID., *Il processo di Sabrata* (nt. 24) 110 ss.

<sup>30</sup> L'unica analisi a tutto campo dei profili privatistici del *de magia* risale agli inizi del secolo scorso, all'avvocato tedesco Fritz NORDEN (*Apuleius von Madaura und das römische Privatrecht*, Leipzig-Berlin 1912): essa risente della tendenza alla schematizzazione dogmatica propria del tempo – e ovviamente le sono estranee riflessioni storiche legate alle nuove prospettive d'indagine. Essa presenta tuttavia ancora svariati profili di notevole interesse.

<sup>31</sup> La figura di Pudentilla è stata di recente valorizzata da GUTSFELD, *Zur Wirtschaftsmentalität nichtsenatorischer provinzialer Oberschichten: Aemilia Pudentilla und ihre Verwandten*, in *Klio* 74, 1992, 250 ss., e FANTHAM, *Aemilia Pudentilla: or the wealthy widow's choice*, in AA.VV. (HAWLEY / LEVICK eds.), *Women in Antiquity: New Assessments*, London 1995, 220 ss. V. anche le notazioni in PAVIS D'ESCURAC, *Pour une étude sociale* (nt. 7) 90 ss.; DIXON, *Conflict in the Roman Family*, in AA.VV. (RAWSON / WEAVER eds.), *The Roman Family in Italy: Status Sentiment Space*, Oxford 1997, 149 ss.; HUNINK, *Lady Pudentilla* (nt. 24) 275 ss.

<sup>32</sup> Una famiglia che, a due decenni di distanza dal processo, avrebbe prodotto il *consularis* e proconsole d'Asia Lucio Emilio Frontino, come pare documentato da una iscrizione di Tripolitania (= *AE*. 1942-1943, 1) proveniente dalla colonia di Oea: cfr. GUEY, *L'Apologie d'Apulée et les inscriptions de Tripolitaine*, in *RÉL.* 32, 1954, 115 ss.; v. altresì THOMPSON, *Notes* (nt. 11) 1 ss. e IFIE / THOMPSON, *Rank* (nt. 7) 21 ss. (sui natali dei protagonisti del *de magia* part. 23 ss.).

<sup>33</sup> Sull'età di Pudentilla al momento del processo per tutti GUARINO, *L'età di Pudentilla*, in *ANA*. 97, 1986, 153 ss. (= *Pagine di diritto romano* 2, Napoli 1993, 353 ss.). Non è possibile condividere le affermazioni di HUNINK, *Lady Pudentilla* (nt. 24) 283 s. per cui Apuleio lascerebbe nel vago l'età della donna. Nel *de magia* (89.4-5) la donna è detta «*haud multo amplius quadragesimum annum aetatis ire*»: tale affermazione è confermata dai patti nuziali fra i due (*Apol.* 91.8), dai quali risulta che Pudentilla dovesse essere ancora in grado di avere figli (e dunque non molto più anziana di quanto dallo stesso Apuleio affermato).

<sup>34</sup> Si v., per la *gens* dei *Sicini*, ancora GUEY, *L'Apologie d'Apulée* (nt. 32) 119.

<sup>35</sup> Sicinio Amico risulta essersi trovato infatti, fino alla propria morte, in potestà del proprio padre

matrimoniale di ‘separazione dei beni’) piena amministratrice delle proprie sostanze, eccezion fatta per la dote, passata dal patrimonio di lei all’amministrazione fiduciaria della famiglia del marito<sup>36</sup>.

Dall’unione erano nati due figli, Sicinio Ponziano e Sicinio Pudente. Il marito di Pudentilla era rimasto in potestà del padre anche dopo il proprio matrimonio: i suoi figli, Ponziano e Pudente, erano ricaduti perciò sotto la potestà del nonno<sup>37</sup>. Ancora *in potestate avi* si trovavano entrambi alla morte del padre<sup>38</sup>. Dalle decisioni del nonno dipendeva pertanto la sorte della loro eredità: secondo il diritto romano, costui poteva infatti diseredarli impunemente, privandoli delle loro aspettative ereditarie<sup>39</sup>. Il *peculium* di Sicinio Amico, benché oggetto di una contabilità separata, era rientrato – a seguito della morte di quest’ultimo – nel pieno potere di disposizione del padre di lui. Il vecchio minacciava di non trasmetterne l’equivalente, a titolo d’eredità, ai nipoti<sup>40</sup>, se la nuora non avesse sposato, in seconde nozze, un altro suo figlio (tale Sicinio Claro)<sup>41</sup>. Premeva, insomma, al suocero, mantenere il controllo sulle fortune della nuora, e mantenere tutto ‘in famiglia’: verosimilmente giocava anche la preoccupazione di esser costretto a restituire la dote, laddove la vedova decidesse di sposare un non Sicinio<sup>42</sup>.

Pudentilla diede parola, per amore dei figli: riuscì però a tirare il fidanzamento con Claro per le lunghe. Riuscì a temporeggiare sino alla morte del suocero: il quale, per testamento, dové destinare parte delle sue sostanze ai ragazzi, nominando il maggiore, Ponziano (che aveva ormai indossato la to-

(dato che i figli di lui rimasero in potestà del nonno anche dopo la morte di Amico): *Apol.* 68.2.

<sup>36</sup> Sui profili attinenti alle ‘doti’ di Pudentilla v. *infra*, n. 5.

<sup>37</sup> Il dato di *de magia* conferma come ancora nell’inoltrato II sec. d.C. sia vitale l’istituto della *patria potestas* (esercitata addirittura dall’*avus* sui nipoti): benché l’ambiente africano possa supporre leggermente più arretrato (e dunque più conservatore) nell’applicazione del diritto romano – e a meno di non voler immaginare un’applicazione di preesistenti consuetudini puniche –, *Apol.* 68.2 fornisce un indizio significativo della resistenza dell’istituto ancora nell’avanzato principato. La testimonianza in esame smentisce (unitamente a svariati frammenti dei *Digesta*) la tesi, svolta da SALLER in particolare in *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994, part. 102 ss., che vorrebbe (sulla base di deduzioni fondate su rilievi statistici) l’istituto della *patria potestas* desueto nel mondo romano sin dal primo principato.

<sup>38</sup> *Apol.* 68.2.

<sup>39</sup> Gai 2.123 ss.; Tit. Ulp. 22.14; D. 28.2.30; D. 28.3.13.

<sup>40</sup> *Apol.* 68.4: ... *minabatur, si extrario nubsisse<t>, nihil se filiis eius ex paternis eorum bonis testamento relicturum.*

<sup>41</sup> L’istituto del levirato (l’usanza che la vedova di un uomo – in special modo se senza figli – sposi un fratello del marito defunto), praticato nell’antico Egitto ed in ambiente ebraico già in età premosaica, come risulta dall’Antico Testamento (si v., per tutti, le notazioni di FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana* 6a ed., Napoli 1999, 87 ss.), era assai verosimilmente diffuso anche in ambiente punico: in Apuleio è testimoniato anche in riferimento al fidanzamento della vedova di Ponziano con il fratello di lui, Pudente (*Apol.* 97.7, 98.1).

<sup>42</sup> Sul punto part. *infra*, n. 5.



ga virile), tutore del minore, ancora impubere<sup>43</sup>.

Ponziano godeva all'epoca dell'istruzione dei figli delle élite: aveva frequentato scuole di retorica ad Atene e si era recato a Roma verosimilmente per lo stesso motivo<sup>44</sup>. Ad Atene aveva incontrato per la prima volta Apuleio. A Roma lo raggiunse la lettera della madre, ormai libera dalla promessa fatta al suocero, che gli comunicava di volersi risposare. La donna adduceva problemi di salute, per curare i quali i medici consigliavano nuove nozze (!)<sup>45</sup>. Forse, semplicemente, libera dal vincolo della promessa fatta al suocero, Pudentilla era finalmente in grado di sposare chi volesse – e per correttezza metteva sull'avviso il figlio. La vedova lo rassicurava, nella lettera, sul fatto che le seconde nozze non avrebbero intaccato i suoi doveri di madre nei riguardi di Ponziano e Pudente (*Apol.* 70.8: ... *de pietate sua et supremo iudicio nihil metuerent; qualis vidua eis fuerit, talem nuptam futuram*).

Le informazioni contenute sul punto nel *de magia* sono pienamente in sintonia con quanto ci è noto delle convinzioni diffuse fra tarda repubblica e principato (a quanto sembra, anche nelle province romanizzate) circa le fortune femminili: le ricchezze possedute dalle donne erano naturalmente destinate a sostenere l'istruzione e le carriere dei figli<sup>46</sup>. Non v'è dubbio pertanto che la prospettiva di un nuovo matrimonio per Pudentilla, ancora in età fertile, inquietasse non poco i figli (per non parlare dei familiari del marito defunto).

Ponziano si affretta dunque a tornare a Oea, dove incontra Apuleio, suo compagno di studi ad Atene. Lo ospita per un periodo in casa propria, e (stando ad Apuleio) è proprio lui a spingere per le nozze fra l'oratore e Pudentilla (*Apol.* 73.3-7). Successivamente avrebbe mutato opinione, su influsso del suocero Rufino e dello zio paterno, Emiliano. Apuleio e Pudentilla sarebbero stati costretti, date le circostanze, a sposarsi in segreto, e fuori città, per non incontrare resistenze (*Apol.* 67.3). Apuleio avrebbe poi indot-

<sup>43</sup> *Apol.* 68.6. Si tratta, nel caso in esame, di una norma delle XII tavole, ancora valida, nel II sec. d.C., per la tutela dei maschi impuberi: Gaius *Inst.* 1.157 (*et olim quidem, quantum ad legem XII tabularum attinet, etiam feminae agnatos habebant tutores. Sed postea lex Claudia lata est, quae quod ad feminas attinet <agnatorum> tutelas sustulit; itaque masculus quidem impubes fratrem puberem aut patrum habet tutorem, femina vero talem habere tutorem non potest*).

<sup>44</sup> *Apol.* 72.3 (Atene); *Apol.* 70.5 (Roma). Cfr. PAVIS D'ESCURAC, *Pour une étude sociale* (nt. 7) 96.

<sup>45</sup> Non convince l'ipotesi di HUNINK, *Lady Pudentilla* (nt. 24) 280 s. che Pudentilla fosse vittima di una «histeric suffocation». Ben più verosimile che i «motivi di salute» fossero una semplice scusa adottata da Pudentilla a sostegno dell'intenzione di risposarsi.

<sup>46</sup> V. part. DIXON, *Family Finances: Terentia and Tullia*, in *Antichthon* 18, 1984, 78 ss. (= AA.VV. [RAWSON ed.], *The Family in Ancient Rome: New Perspectives*, London-Ithaca 1986, 93 ss.); ID., *Conflict* (nt. 31) 149 ss.; THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in AA.VV. (DUBY / PERROT eds.), *Storia delle donne in Occidente. L'antichità* (a cura di SCHMITT PANTEL), Roma-Bari 1990, 101 ss., part. 122 s.

to la moglie, subito dopo il matrimonio, ad effettuare ai figli cospicue donazioni<sup>47</sup>. Ponziano si sarebbe nuovamente ricreduto sul conto di Apuleio. La morte improvvisa del giovane, però, cambiava non poco la situazione: spariva dalla scena un importante alleato degli sposi – ma forse veniva meno anche un appoggio per la famiglia del primo marito. Anche la posizione di Apuleio mutava: le sue aspettative, nei riguardi dell'eredità di Pudentilla, si facevano più consistenti a seguito della scomparsa del figliastro. Ancora migliore sarebbe stata la sua posizione successoria, rispetto alla moglie, se dall'unione con Pudentilla fossero nati figli: se, infatti, in caso di *nuptiae* senza figli, il diritto prevedeva limitazioni alla capacità successoria del coniuge superstite<sup>48</sup>, le limitazioni in esame venivano meno in caso di nascita anche solo di un figlio<sup>49</sup>.

Ad Erennio Rufino ed Emiliano non restava altra strada, per liberarsi dell'intruso, che intentare un processo capitale – e accusare Apuleio di aver stregato la donna. Ma a quanto sembra i loro sforzi erano destinati al fallimento. Apuleio fu assolto dall'accusa di magia. Lo sappiamo infatti attivo come oratore a Cartagine, qualche anno dopo il processo<sup>50</sup>. La generale convinzione dell'assoluzione di Apuleio nel processo per magia è confortata, del resto, proprio dalla pubblicazione della sua difesa – difficilmente sarebbe stata data diffusione all'orazione di un perdente.

4. Quali dati apporta il *de magia* alle nostre conoscenze sulle ricchezze muliebri? Apuleio non poteva che diffondersi, nella sua arringa, sul patrimonio della moglie e su come questo venisse amministrato – ché anche da tali circostanze dipendeva la sua assoluzione.

Pudentilla possedeva in proprio – stando ad Apuleio – quattro milioni di sesterzi, in gran parte investiti in terreni (*Apol.* 71.6). Rispetto al defunto primo marito era stata ed era di gran lunga più ricca. Infatti il nonno paterno, che aveva avuto in potestà il marito e i figli di lei, non aveva lasciato loro ricchezze ingenti («*avus modicum reliquerat*», *Apol.* 71.6). Era sui denari della madre che i figli (e, a quanto sembra, non essi soltanto) contavano: «*omnes illi fratrique divitiarum spes in facultatibus matris sitae erant*» (*Apol.* 71.5). Pudentilla, a differenza del primo marito, era *sui iuris*: il padre doveva esserle premorto alquanto tempo prima, dato che su di lei esercitava 'vigi-

<sup>47</sup> Sul punto più approfonditamente *infra*, n. 5.

<sup>48</sup> In forza della *lex Iulia et Papia*: cfr. sul punto part. VOCI, *Diritto ereditario romano* 1, 2a ed., Milano 1967, 441 s.; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 3a ed., Padova 1995, 34 ss.

<sup>49</sup> Tit. ex corp. Ulpiani 16.1a (= *FIRA*. 2, Florentiae 1940, 259 ss.).

<sup>50</sup> Per i riferimenti contenuti in Flor. 18.16 (Apuleio sarebbe stato attivo come oratore, a Cartagine, per sei anni) v. da ultimo HAMMERSTAEDT, *Apuleius*, in AA.VV. (HAMMERSTAEDT Hrsg.), *Apuleius* (nt. 22) 17 s.

lanza', secondo il diritto dell'epoca, un tutore, Cassio Longino (*Apol.* 101.6).

Possiamo quindi tranquillamente presumere che Pudentilla avesse l'amministrazione piena ed esclusiva dei propri beni. La tutela femminile, nel principato, si era ridotta ad una mera formalità: le donne che avessero almeno tre figli ne andavano addirittura esenti, grazie al *ius liberorum* introdotto dalle leggi familiari augustee<sup>51</sup>. Anche quelle ancora in tutela, tuttavia, per lo più conducevano da sé i propri affari, chiedendo poi al tutore di prestare il sigillo formale della propria *auctoritas*<sup>52</sup>.

La vedova risulta titolare di vasti e organizzati possedimenti fondiari. Non è possibile – temo – stimarne con assoluta sicurezza l'estensione. Duncan Jones è partito dal presupposto che la donna possedesse almeno 600 schiavi: ella risultava averne infatti trasferito ai figli 400 in occasione della donazione 'a scopo di riconciliazione' effettuata dopo il matrimonio con Apuleio (*Apol.* 93.4)<sup>53</sup>. Su tale base lo storico inglese ha calcolato (pur insistendo sulla necessità di trattare con estrema cautela le cifre da lui fornite<sup>54</sup>) che le proprietà della donna si estendessero per circa 8800 *iugera* (2200 ettari)<sup>55</sup>. Esse dovevano essere sparse sul territorio della colonia di Oea e verosimilmente anche delle città vicine. Ne è indizio, fra l'altro, la lite con i Granii

<sup>51</sup> Gai 1.194. Sulla tutela di Pudentilla (non sempre limpido) LIEBS, *Römisches Recht in Africa im 2. Jh. n.Chr. nach der Apologie von Apuleius*, in AA.Vv. (U. MÖLK Hrsg.), *Literatur und Recht* (nt. 20) 25 ss.

<sup>52</sup> Cfr. Gai 1.190 i.f.: ... *mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant et in quibusdam causis dicis tutor interponit auctoritatem suam, saepe etiam invitae auctor fieri a praetore cogitur*. Cfr. part. GARDNER, *Women in Roman Law and Society*, London 1986, 32 s.; HALBWACHS, *Ipsae sibi negotia tractant. Zur Frau als Geschäftspartnerin im Spiegel römischrechtlicher Quellen*, in AA.Vv. (I. PIRO cur.), *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité*, Soveria Mannelli 1999, 349 ss. Si v. anche quanto emerge dall'epistolario ciceroniano in riferimento alle attività economiche di Terenzia (su cui DIXON, *Family Finances* [nt. 46] 93 ss.; significativi anche i rilievi di CROOK, «His» and «hers»: *What Degree of Financial Responsibility did Husband and Wife have for the Matrimonial Home and their Life in Common, in a Roman Marriage?*, in Aa.Vv. [ANDREAU / BRUHNS eds.], *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine*, Rome 1990, 153 ss. part. 164 s.): il o i tutori della donna evidentemente ne avallavano senza discutere l'operato.

<sup>53</sup> DUNCAN JONES, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies* 2a ed., Cambridge 1982, 347 s. (secondo il quale «the figure may be too low»); discussione in GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 252 ss.; HUNINK, *Lady Pudentilla* (nt. 24) 285 s. (il quale sensatamente osserva che la cifra di 400 fornita nel *de magia* potrebbe rappresentare un arrotondamento o un'esagerazione 'a effetto', a fini retorici).

<sup>54</sup> DUNCAN JONES, *The Economy* (nt. 53) 348. L'a. calcola che 2/3 degli schiavi di Pudentilla (ossia circa 400) fossero maschi adulti adibiti al lavoro nei campi, su un valore totale dei possedimenti fondiari della vedova di circa 3 milioni di sesterzi: stando alla quantità di schiavi necessari per praticare cerealicoltura, ulivicoltura e viticoltura, l'a. calcola che fosse necessario in media uno schiavo ogni 19 iugeri di terreno. Da qui il risultato di 8800 iugeri. L'a. stesso precisa tuttavia che «neither calculation is intended as more than a rough indication of a possible order of size».

<sup>55</sup> DUNCAN JONES, *The Economy* (nt. 53) 348.

– importanti membri della colonia di Lepcis Magna<sup>56</sup> –, di cui è menzione all'inizio del *de magia*, verosimilmente una controversia di confine<sup>57</sup>: controversia di importanza tale da richiedere uno spostamento di Apuleio a Sabrata, a circa 70 km da Oea, per difendere gli interessi della moglie<sup>58</sup>. Meno chiare le affermazioni su uno schiavo malato di Pudentilla, Tallo, custodito a 100 miglia (*ad centesimum lapidem*) di distanza: purtroppo dall'orazione non si evince «da dove» si iniziassero a contare le 100 miglia (se da Sabrata, da Oea o da altro luogo ancora). È però un dato che lo schiavo fosse relegato *in longinquos agros* (*Apol.* 44.4), anch'essi di proprietà della donna<sup>59</sup>.

Le coltivazioni ivi praticate (grano, orzo, vite, ulivo: *Apol.* 93.4) sono quelle tipiche dell'azienda agricola a schiavi. È verosimile che la vedova avesse articolato l'organizzazione produttiva in più aziende. I dati forniti da Apuleio danno adito a taluni interrogativi. È noto come l'*Apologia* sia l'unica fonte che attesti la coltivazione della vite in Tripolitania<sup>60</sup>. Pure l'utilizzo di un numero così elevato di schiavi come quelli che risultano posseduti da Pudentilla, in una realtà dove ci consta essere stato invece alquanto diffuso l'impiego di lavoratori stagionali liberi – in particolare per la cerealicoltura –<sup>61</sup>, non può forse spiegarsi se non con le necessità legate appunto ad aziende vinicole (ed eventualmente all'ulivicoltura): l'affermazione di Apuleio (circa la presenza di vigne fra le aziende di Pudentilla) trarrebbe, insomma, un sostegno indiretto dall'informazione sull'ingente quantità di schiavi di proprietà della vedova.

Pudentilla amministrava le sue proprietà agricole per il tramite di fattori (di *villici* è parola in *Apol.* 87.7): non può affatto escludersi che assoldasse anche lavoratori liberi stagionali, o si servisse di *coloni* – semplicemente ciò, dal *de magia*, non si ricava<sup>62</sup>. Parte degli introiti della donna derivava certo

<sup>56</sup> Cfr. (REYNOLDS / WARD PERKINS e.a. eds.) *Inscriptions of Roman Tripolitania*, Roma / London 1952, 532, 642, 708-709; GUEY, *L'Apologie d'Apulée* (nt. 32) 116.

<sup>57</sup> DI VITA, *Über die Geld- und Vermögenswerte in der antoninischen Zeit in Nordafrika*, in *Raggi. Zeitschr. f. Kunstgesch. u. Archäol.* 7, 1967, 97 ss. nt. 4; GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 253.

<sup>58</sup> Non può escludersi, per vero, che in discussione fossero rapporti economici facenti capo a Pudentilla e aventi a centro di imputazione Oea, e che su di essi si giudicasse a Sabrata solo per essere questa la città più vicina in cui, in tempi ragionevoli, il governatore tenesse il proprio *conventus*: il fatto che la causa si tenesse dinanzi al proconsole (l'«*ut meministi*» di *Apol.* 1.5 ne rende abbastanza sicuri) implica – in ogni caso – che essa dovesse essere di valore tale da non poter essere discussa dinanzi ai magistrati locali di Oea o di Leptis Magna (situata, a sua volta, a ca. 130 km da Sabrata).

<sup>59</sup> Cfr. GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 253 e nt. 25.

<sup>60</sup> PAVIS D'ESCURAC, *Pour une étude sociale* (nt. 7) 91.

<sup>61</sup> V., fra altri, WHITTAKER, *Land and Labour in North Africa*, in *Klio* 60, 1978, 331 ss.; PEREIRA MENAUT, *El número de esclavos en las provincias romanas del Mediterráneo occidental, en el Imperio*, in *Klio* 63, 1981, 373 ss.; KEHOE, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa* (Gottingen 1988); VERA, *Terra e lavoro nell'Africa romana*, in *Studi storici* 29, 1988, 967 ss.

<sup>62</sup> Cfr. GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 254 e nt. 38.

anche dall'allevamento di bestiame: essa trasferì infatti ai figli, in occasione della 'donazione propiziatoria' di cui s'è detto, oltre a numerosi e fertili poderi, anche svariati capi di bestiame (*Apol.* 93.4: *pecora ... neque pauca neque abiecti pretii*); Apuleio ci informa anche della presenza, sui suoi possedimenti, di *upiliones* addetti alle pecore, e di *equisones* per i cavalli (*Apol.* 87.7)<sup>63</sup>.

Oltre alla vasta proprietà fondiaria, Pudentilla disponeva di abitazioni in città, dotate delle necessarie *familiae urbanae*. Forse ben due ricche *domus* si trovavano a Oea. In una – sfarzosamente arredata e dotata di una biblioteca<sup>64</sup> – la donna viveva, originariamente, con i figli: Apuleio vi fu ospitato su invito di Ponziano, che dell'abitazione esaltava la salubrità dei luoghi e la vicinanza al mare<sup>65</sup>. Non è chiaro – a mio modo di vedere – se la casa padronale, oppure una seconda abitazione venisse trasferita da Pudentilla ai figli, in occasione della donazione volta a riconciliarseli<sup>66</sup>. Apuleio riferisce infatti come Pudente avesse, con l'aiuto di una banda di amici, scacciato la madre dalla casa da lei donata (*Apol.* 100.4: *voluit excludere e domo quam ipsa donaveras*): tale riferimento farebbe pensare che la donna avesse donato ai figli la casa in cui aveva vissuto con loro (forse tenendo per sé l'*usus domus*, come era prassi già in età repubblicana), e non un'altra di sua proprietà in città<sup>67</sup>.

Più di un indizio induce a credere, invece, che Pudentilla disponesse di almeno un'altra *domus*, ma in Sabrata. Fra le accuse mosse ad Apuleio, v'era quella di aver causato, nel corso di cerimonie magiche, il malore di uno schiavetto, Tallo (*Apol.* 42.3 ss.). Gli accusatori avevano intimato all'oratore di condurre in giudizio, per interrogarli, assieme a Tallo altri quattordici schiavi, appartenenti alla *familia urbana* dei coniugi<sup>68</sup>. Tallo, malato di epi-

<sup>63</sup> Per vero, *opiliones* ed *equisones* ricorrono anche nelle *Metamorfosi*, fra gli schiavi appartenenti a Carite (*Metam.* 8.1): non può escludersi si trattasse di un binomio che, nella visuale letteraria di Apuleio, rappresentasse in modo stilisticamente elegante il 'personale' adibito alla conduzione di un'azienda agricola.

<sup>64</sup> Apuleio conduce studi in comune con la donna ed i figli: *Apol.* 73.1. Di una *bybliothecca Pontiani* è menzione in *Apol.* 55.3. I *lares Pontiani*, presso cui Apuleio custodiva una propria statuetta votiva (*Apol.* 53.2-5) dovevano trovarsi non nell'*atrium* della casa ma, appunto, nella biblioteca – il che è indice della vastità della *domus*: cfr. BUTLER / OWEN, *Apulei Apologia sive pro se de magia liber* (with introduction and commentary), Oxford 1914, rist. Hildesheim 1967, 117.

<sup>65</sup> *Apol.* 72.6.

<sup>66</sup> «*Grandem domum opulente ornatam*» (*Apol.* 93.4): v. *supra* nel n. 3; cfr. anche *Apol.* 100.4.

<sup>67</sup> E dunque infirmerebbe l'ipotesi di GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 253 per cui Pudentilla avrebbe posseduto ben due ampie *domus* in Oea.

<sup>68</sup> Di *familia* è parola, a tale proposito, in *Apol.* 44.4; 47.1, 6. Che gli schiavi fossero di Apuleio (o meglio: di Pudentilla) e non dei suoi avversari, si ricava dall'insieme delle affermazioni dello stesso Apuleio: Tallo è stato relegato in campagna per sua disposizione, gli schiavi citati in giudizio devono essere esibiti dallo stesso Apuleio, e sono detti *conservi* di Tallo (*Apol.* 44.1). Deve quindi accogliersi, in *Apol.* 44.4, la correzione di alcuni editori: «*Negant hoc conservi eius? <Negant>, qui sunt in ministerio*

lessia, all'epoca reputata contagiosa, era stato posto in quarantena a svariata distanza dagli altri (*Apol.* 44.4<sup>69</sup>). Gli altri quattordici erano invece stati prontamente adottati in giudizio: essi si trovavano infatti *in oppido* (ossia nella città di Sabrata). Anche la contrapposizione fra un Tallo inviato *rus* e il resto della *familia* servile, presente e operante *in oppido*, lascia immaginare l'esistenza di una *domus urbana* in Sabrata<sup>70</sup>. Del resto, Apuleio doveva avere in quella città un punto d'appoggio, per poter rappresentare la moglie in occasione del *conventus*.

Come già rilevato, Pudentilla era proprietaria altresì di vaste *familiae rusticae*, per un totale di oltre 600 schiavi<sup>71</sup>. Si è visto che a Sabrata poteva contare su una *familia urbana* di almeno 15 schiavi. Ancor più numerosa, verosimilmente, quella della *domus* di Oea, dove ella e i figli abitavano. Anche lo schiavo medico Temisone, più volte menzionato da Apuleio, era in loro proprietà<sup>72</sup>. 'Personale' specializzato doveva essere anche quello adibito alla biblioteca.

Le ricchezze erano tali da poter consentire, in occasione del matrimonio di Ponziano e della cerimonia per la *toga virilis* di Pudente, *sportulae* alla popolazione di Oea per l'ammontare di 50.000 sesterzi (*Apol.* 87.10).

Il patrimonio della vedova era dunque ben suscettibile di far gola ad eventuali 'cacciatori di dote': e Apuleio, per sua stessa ammissione, versava in condizioni economiche non floridissime, per aver speso nei suoi studi, e per aiutare amici, buona parte del non irrilevante patrimonio paterno (*Apol.* 23.1 ss.). Ma Pudentilla era donna da lasciarsi abbindolare dall'affascinante straniero?

5. Numerose affermazioni, nel *de magia*, inducono a credere l'esatto contrario. Abbiamo a che fare con una donna assai attenta nel gestire i propri affari e nel curare gli interessi suoi e dei figli. Ella stessa del resto, a sostegno del suo desiderio di rimaritarsi, rimarcava come, nei quattordici anni di vedovanza, avesse preservato ai figli il patrimonio paterno, riuscendo anche – *summa industria* – ad incrementarne il valore<sup>73</sup>. Da non dimenticare, del resto, come avesse tenuto testa al suocero riguardo ai tentativi di indurla a 'ri-

*vestro?*». Apuleio contrapporrebbe cioè ai conservi di Tallo gli schiavi sotto la 'sfera di influenza' dei propri avversari.

<sup>69</sup> V. già *supra*, su nt. 58.

<sup>70</sup> Interpreta diversamente l'acceso ai 14 schiavi GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 252 ss.: secondo l'a. essi sarebbero stati parte della *familia urbana* di Oea, e Apuleio li avrebbe condotti con sé a Sabrata per un più agevole soggiorno.

<sup>71</sup> *Supra*, in questo n. V. part. DUNCAN JONES, *Economy* (nt. 53) 348.

<sup>72</sup> V. GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 253.

<sup>73</sup> *Apol.* 70.6: «*bereditatem avitam longa viduitate cum despectu salutis suae quaesisse, eandem summa industria auxisse*».

manere in famiglia' sposando un altro suo figlio. In quell'occasione aveva anche preteso di mettere per iscritto gli accordi relativi al fidanzamento con Claro (che successivamente non aveva avuto alcuno scrupolo a infrangere)<sup>74</sup>.

La vedova esaminava attentamente i conti sottopostile da fattori, pastori e altri allevatori al suo servizio (*Apol.* 87.7); pare che visitasse regolarmente i propri poderi e sorvegliasse (in prima persona o mediante *procuratores*) l'andamento delle imprese agricole in sua proprietà<sup>75</sup>. L'acquisto, a suo nome, di un fondo per 60.000 sesterzi, è descritto da Apuleio come estremamente vantaggioso per la donna (e avallato anche dal tutore di lei: *Apol.* 101) – tanto da suscitare l'invidia dei parenti (*Apol.* 101.8). Stando a recenti ipotesi<sup>76</sup>, Pudentilla era attiva anche nel commercio (quanto meno del *surplus* prodotto dai suoi possedimenti) e prestava denaro a interessi. È forse proprio lei, fra l'altro, a spuntare per il figlio, all'atto delle nozze con la figlia di Rufino, una dote di 400.000 sesterzi (*Apol.* 92.2), per costituire la quale il consuocero deve indebitarsi fino al collo.

E veniamo appunto alle questioni 'di dote'. Cosa avviene per quanto attiene alla dote (o meglio: alle doti) di Pudentilla?

Dobbiamo ricordare brevemente che la dote rappresentava elemento socialmente indispensabile del matrimonio (almeno fra benestanti), e che, in quanto tale, era soggetta a una dettagliata disciplina giuridica: una donna assai difficilmente avrebbe trovato marito se non aveva la certezza di poter portare con sé una dote, *ad onera matrimonii ferenda*<sup>77</sup>. Le figlie di famiglia erano dotate dal padre, ovvero da parenti o amici benestanti<sup>78</sup>. Nel principato diviene sempre più frequente che donne *sui iuris* provvedano da sé a dotarsi. Soprattutto per vedove o divorziate la possibilità di offrire una dote cospicua aumenta le probabilità di un buon matrimonio. Non a caso avevano richiesto, sino all'ingresso in scena di Apuleio, *principes viri* la mano della vedova (*Apol.* 69.1).

<sup>74</sup> *Apol.* 68.5. Sembra, ad ogni modo, usuale per l'epoca la redazione di *tabulae* prematrimoniali: v., per tutti, ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, 3a ed., Padova 1994, 67 ss.

<sup>75</sup> GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 255.

<sup>76</sup> GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 257 s.

<sup>77</sup> D. 49.17.16 pr. (Papin. 19 resp.): *Dos ... matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus ... confertur*. Sul punto, v. part. GARCÍA GARRIDO, «*Ius uxorium*». *El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano*, Roma-Madrid 1958, part. 55 ss.; CSILLAG, *I rapporti patrimoniali fra coniugi all'epoca di Augusto*, in *St. Volterra* 4, Milano 1971, 303 ss.; GARDNER, *Women in Roman Law* (nt. 52) 35 ss.

<sup>78</sup> Rientrava fra i doveri tipici dell'*amicitia* romana provvedere alla dote anche per le figlie di amici i quali non potessero farvi fronte in prima persona (v. Cic. *de off.* 2.16.56). Così, ad esempio, Plinio il Giovane provvede alla dote della figlia del proprio amico Quintiliano «*modicus facultatibus*» (*ep.* 6.32) e, per conto del padre di lei, a quella della giovane Calvina (*ep.* 2.4.2). Lo stesso Apuleio (*Apol.* 23.3) afferma di aver contribuito a incrementare le doti delle figlie di amici.

La dote era composta generalmente da *res Mancipi* (fondi, immobili urbani, schiavi, animali da soma e da tiro) e *nec Mancipi* (bestiame minuto, vettovalie, cereali e altri beni non deperibili), nonché da denaro liquido. La proprietà sui beni dotali passava (a seguito di appositi negozi di costituzione di dote<sup>79</sup>) al marito. Egli era visto come un gestore fiduciario di quello che rappresentava, nella sostanza, un patrimonio speciale: la *lex Iulia de adulteriis* augustea vietava però ai mariti di alienare fondi dotali che si trovassero *in agro Italico* senza il previo assenso della moglie<sup>80</sup>; l'assenso della donna era necessario anche per manomettere schiavi appartenenti al compendio dotale<sup>81</sup>. Segno, questo, che l'attività di gestione del marito (o del *pater familias* di lui) era sottoposta a limiti (ossia che ci si fidava di lui solo entro certi limiti). Ciò anche perché, dato l'alto tasso di mortalità giovanile, e la frequenza dei divorzi dalla fine della repubblica, lo scioglimento dei matrimoni era un'eventualità frequente, che comportava l'obbligo di restituire la dote alla donna o agli eredi di lei. Al momento della costituzione di dote, infatti, il marito rendeva di solito una promessa di restituzione in caso di scioglimento del matrimonio (*dos recepticia*)<sup>82</sup>.

Le cose dovevano essersi svolte in questo modo sin dalla prima unione di Pudentilla. La dote, andata al suocero, avrebbe dovuto essere da lui restituita alla nuora alla morte del figlio. Di ciò, però, non è parola nel *de magia*. È possibile, insomma, che anche Pudentilla avesse mezzi di pressione nei riguardi del vecchio Sicinio: se il suocero avesse premuto troppo per le nuove nozze, lei avrebbe potuto richiedere indietro la dote. Il fatto che questa dovesse andare ad altro figlio di Sicinio (anche questi in sua potestà?) non mutava le cose: il suocero avrebbe dovuto in ogni caso mettere insieme i beni necessari alla restituzione, perché la donna potesse provvedere alla nuova costituzione di dote.

Per quanto attiene alla dote portata ad Apuleio, il preteso 'cacciatore di dote'<sup>83</sup> aveva spuntato dalla donna una somma davvero modica per quei tempi: 'appena' 300.000 sesterzi. Persino Rufino, indebitato com'era sino al collo, era riuscito a mettere insieme per la figlia 400.000 sesterzi (*Apol.* 91.2). Sviate fonti letterarie del primo principato fanno riferimento a doti

<sup>79</sup> *Dotis dictio* e *dotis promissio* sono impegni solenni, a titolo obbligatorio, al trasferimento delle *res dotales* (Tit. Ulp. 6.1-2; Gai 3.95a); la *dotis datio* è negozio a effetti reali, immediatamente traslativo della proprietà (Tit. Ulp. 6.2 i.f.; C. 5.12).

<sup>80</sup> PS. 2.21b.2

<sup>81</sup> D. 24.3.61-64.

<sup>82</sup> Tit. Ulp. 6.1.5. L'obbligo di restituire la dote era probabilmente anche un deterrente contro *repudia* avventati: cfr. part. GARDNER, *Women in Roman Law* (nt. 52) 37 s.

<sup>83</sup> *Apol.* 67.4 (*dixere me grandem dotem ... extorsisse*); 91.5 (*adeo primo dotem in congressu grandem et uberem rapuisse*).



nell'ordine di un milione di sesterzi<sup>84</sup>. Apuleio aveva dovuto accontentarsi di molto meno. E non solo. I beni dotali non gli erano stati trasferiti in proprietà: Apuleio era stato destinatario solo di una *dotis promissio*, con cui Pudentilla si era obbligata a versargli in futuro la somma<sup>85</sup>. Per giunta la vedova aveva anche ottenuto, nel quadro di un minuzioso accordo prematrimoniale<sup>86</sup>, la promessa che la dote (allo scioglimento del matrimonio) fosse ritrasferita ai figli Ponziano e Pudente: per l'intero, se essi fossero rimasti gli unici figli della donna, per metà se dall'unione con Apuleio fosse nato almeno un figlio<sup>87</sup>.

6. L'oratore ci costringe quasi a chiederci perché avesse consentito a sposare la donna, se le condizioni erano per lui così svantaggiose. Non bella, non più giovane né vergine<sup>88</sup>, per giunta non particolarmente generosa: e così accorta da abbindolare il suocero, opporsi ai figli, attirare alle sue condizioni un filosofo colto, 'di buona famiglia', attraente e più giovane di lei. Quasi ci sarebbe da stupirsi che l'imputata non sia lei!

È evidente che alcuni punti della narrazione sono strumentali alla tesi difensiva. Ovvio che all'accusa di 'incantesimo' si replicasse al meglio tratteggiando una figura di donna impossibile da incantare. E pure il mosaico delineato dall'oratore risulta armonico anche sotto il profilo delle informazioni giuridico-economiche fornite. Lo storico giurista non ha che da colmare, con un minimo di fantasia, alcune 'zone d'ombra' per completare il disegno.

Apuleio, per sua stessa ammissione, era giunto a Oea con ben pochi mezzi. Non è da escludere che 'arrotondasse' le sue entrate mediante l'attività di retore (egli stesso riferisce di aver tenuto una plauditissima conferenza a Oea: *Apol.* 73.2) e di precettore (forse in ciò consistevano gli *studia communia* fra lui, Pudentilla e i figli di lei: *Apol.* 73.1)<sup>89</sup>. Sugli eventuali guadagni tratti dall'attività in esame Apuleio è reticente: non era onorevole che un esponente dell'élite 'lavorasse' dietro compenso<sup>90</sup>. Un'unione che gli con-

<sup>84</sup> Iuv. 10.335 (*ritu decies centena dabuntur antiquo*); Mart. 2.65 (4 s.), 11.23 (3 s.), 12.75 (8); cfr. anche D. 22.1.6.1 (Papin. 29 *quaest.*). V. NORDEN, *Apuleius* (nt. 30) 98 s.

<sup>85</sup> *Apol.* 91.7: *modicam dotem neque eam datam, sed tantum modo <promissam>*. Per l'integrazione <*promissam*> (a fronte di <*commodatam*> e <*creditam*>) v., da ultimo, HUNINK, *Notes on Apuleius' Apology*, in *Mnemosyne* 49, 1996, 164 s.; HAMMERSTAEDT, *Anmerkungen*, in AA.VV. (HAMMERSTAEDT Hrsg.), *Apuleius* (nt. 22) 279 nt. 632.

<sup>86</sup> Sull'abitudine di Pudentilla di cautelarsi attraverso la redazione di *tabulae* v. già *supra* su nt. 74.

<sup>87</sup> *Apol.* 91.8: *ea condicione factam coniunctionem, nullis ex me susceptis liberis <si> vita demigrasset, uti dos omnis apud filios eius Pontianum et Pudentem maneret, sin vero uno unave superstite diem suum obisset, uti tum dividua pars dotis posteriori filio, reliqua prioribus cederet.*

<sup>88</sup> V. *Apol.* 92.6 ss. sui pregi e le «doti» di una *virgo* a fronte di una *vidua*.

<sup>89</sup> Che si facesse remunerare per la propria attività risulta da Flor. 18.18 ss.

<sup>90</sup> V. per tutti, sul punto, MICHEL, *La gratuité en droit romain*, Paris 1962, 198 ss.; VISKY, *Geistige*

sentisse di dedicarsi ai suoi studi ed esperimenti senza grattacapi finanziari era senz'altro un'opportunità da prendere in considerazione. Anche a Pudentilla tornava certo utile unirsi ad un uomo più giovane e inferiore a lei quanto a rispettabilità. Per giunta un 'estraneo' alla comunità, e quindi dipendente da lei per l'inserimento sociale. Insomma: le attrattive del filosofo non erano da trascurare, e la donna avrebbe avuto un marito che poteva, per più di un verso, controllare e indirizzare<sup>91</sup>.

Il continuo contatto con la donna aveva dato modo ad Apuleio di fare un po' di conti e di farsi apprezzare da lei. Ma sicuramente occorreva qualche incentivo. Possiamo immaginare che, al di là delle *tabulae* con cui Pudentilla usava documentare i propri negozi, alcune attività fossero effettuate senza pubblicità. La vedova potrebbe avere attratto il pretendente mediante donazioni *ante nuptias*<sup>92</sup>. È vero che la pratica dei doni obnuziali fu soggetta a regolamentazione giuridica solo nel tardo impero<sup>93</sup>. Una prassi sociale in tal senso era però diffusa sin dal principato<sup>94</sup>. Essa consentiva, fra l'altro, di aggirare il divieto di donazione fra coniugi, divieto, fondato sui *mores*, di antichissima origine. E, nel caso di donne che intendessero rendersi più attraenti, di invogliare eventuali pretendenti. Ulteriore vantaggio risiedeva nel fatto che tali doni non erano, come la dote, soggetti a restituzione<sup>95</sup>. Del resto, Apuleio risultava essere giunto a Oea con un solo schiavo, ed essere stato all'improvviso in grado di manometterne tre (*Apol.* 17.1), nonché di poter disporre in proprio di somme non indifferenti (*Apol.* 93.6): difficilmente le sue entrate come retore o precettore avrebbero potuto consentirgli un mutamento così improvviso nel tenore di vita.

Non improbabile, poi, che Apuleio facesse previsioni 'di lungo periodo': certo avrà nutrito aspettative sulla successione alla moglie, aspettative suscettibili di divenire anche più consistenti se dall'unione fossero nati figli<sup>96</sup>. Per giunta, la scomparsa di Ponziano aveva reso più consistente il patrimonio della moglie ed eliminato un coerede: non è un caso che i nemici di Apuleio lo accusassero di avervi svolto un ruolo.

*Arbeit und die «artes liberales» in den Quellen des römischen Rechts*, Budapest 1977, part. 37 ss.; COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, 112 ss.; GARBARINO, *Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, in *Index* 28, 2000, 520 ss.

<sup>91</sup> Cfr. FANTHAM, *Aemilia Pudentilla* (nt. 26) 220 ss. part. 227 ss.

<sup>92</sup> Per tale ipotesi, GUTSFELD, *Wirtschaftsmentalität* (nt. 31) 260 ss.

<sup>93</sup> V. C. 5.5.4 (a. 392); CTh. 4.6.7 (a. 426). Cfr. KASER, *Das römische Privatrecht* 2, 2a ed., München 1975, 193 ss. e ntt. *ivi*.

<sup>94</sup> Cfr. D. 39.5.1.1 (*Iul. 17 dig.*), Vat. fr. 253b, 262 (Papin. 12 *resp.*).

<sup>95</sup> V. Vat. 262 (Papin. 12 *resp.*): *sponsae res simpliciter donatae non insecutis nuptiis non repetuntur. Sed et si adfinitatis contrabendae causa donationes factae sunt et nuntium sponsus culpa sua remisit, aequae non repetuntur, rell.*

<sup>96</sup> *Supra*, nel n. 3.

Pudentilla aveva dunque saputo ben gestire le trattative col futuro marito. Se le lusinghe 'fisiche' erano insufficienti<sup>97</sup>, la donna poteva però contare su altre 'doti' in grado di attrarre pretendenti<sup>98</sup>.

Del resto, sinanche nei rapporti con i figli la vedova aveva trattato, non lasciandosi offuscare dall'istinto materno. Risulta ancora dal *de magia* che ella dovesse loro *aliquanta pecunia*: si trattava però di obbligazione naturale (*mera fide accepta*), e non riversata in un documento valido (*Apol.* 71.6). Insomma, i figli non avrebbero potuto costringerla ad adempiere: la donna sarebbe però andata incontro a riprovazione sociale se non avesse, prima o poi, versato la somma ai ragazzi. È probabile si trattasse di un fedecommesso o altro lascito informale proveniente dal nonno materno<sup>99</sup>: la donna era, in ogni caso, amministratrice fiduciaria delle somme destinate a Ponziano e Pudente. Solo dietro insistenza del nuovo marito Pudentilla restituisce loro il lascito, sotto forma di terreni, e dona loro (a titolo di anticipo sulla successione, e per assicurarli sulle loro pretese ereditarie) altri terreni, una *domus* urbana, derrate alimentari e 400 schiavi (*Apol.* 93.4)<sup>100</sup>. Tale atto di generosità valeva tuttavia a 'comprare' il consenso dei figli alle nuove nozze.

La morte di Ponziano, del resto, aveva cambiato le cose. Nel testamento del giovane, infatti, erano istituiti eredi, in parti uguali, la madre e il fratello (*Apol.* 96.7): e ciò significa che una fetta consistente di quanto da Pudentilla generosamente donato ai figli era già tornata a lei<sup>101</sup>. Una sorta, insomma, di 'partita di giro'. È chiaro che, all'atto della donazione, la vedova non poteva prospettarsi una simile eventualità. Ma è un dato che ella (avesse avuto o meno influsso sul testamento del figlio) era rientrata in possesso di parte delle sue sostanze. La circostanza, nell'*Apologia*, non a caso è passata sotto silenzio.

Tirando le somme: se le altre *locupletes* ritratte da Apuleio sono personaggi di fantasia, con caratteristiche fittizie di palese evidenza, Pudentilla è una 'donna vera'. Una donna che tiene testa a un contesto sociale a dominanza maschile. Con un atteggiamento non aggressivo<sup>102</sup>, ma tenace, con mosse caute e previdenti, sfruttando avvedutamente l'avidità di chi la cir-

<sup>97</sup> Cfr. *Apol.* 92.5: *mulier vidua et mediocri forma, at non aetate mediocri ...*

<sup>98</sup> Sul 'doppio senso' del termine *dos* nell'*Apologia* (dote in senso giuridico e nel significato di virtù morale) v. NORDEN, *Apuleius* (nt. 30) 99 s.

<sup>99</sup> Sui *fideicommissa*, per tutti, GIODICE SABBATELLI, *Fideicommissorum persecutio. Contrib. allo studio delle cognizioni straordinarie*, Bari 2001.

<sup>100</sup> Sulla donazione v. già *supra*, nel n. 3 e nel n. 5.

<sup>101</sup> Il particolare sembra sinora sfuggito a quanti hanno preso in esame il *de magia* nella prospettiva economico-giuridica.

<sup>102</sup> *Apol.* 77.6: Apuleio ne vanta, con le parole di Ponziano, l'*ingenium placidissimum*.

conda, attenta all'interesse dei figli ma non disposta a lasciarsi usare neanche da loro. Non v'è dunque da meravigliarsi se il giurista Gaio, che scriveva nello stesso periodo, nelle sue *Institutiones* qualificasse come fittizio e specioso quello che, all'epoca sua, era appunto, oramai, solo un *topos*: la *levitas animi* femminile<sup>103</sup>.

<sup>103</sup> Gai 1.190: *feminas vero perfectae aetatis in tutela esse nulla fere pretiosa ratio suasisse videtur: nam, quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera ...*

Finito di stampare nel mese di luglio 2003  
in Pisa dalle  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)